



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 26 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 70/11513336 del 2014 - Sezione Polizia Stradale Ragusa

***Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92***

Visto il verbale di contestazione n.° 70/11513336 Sezione Polizia Stradale di Ragusa redatto dall' I.C. Raniolo e dall'AT Alfonso e la relazione di notifica del verbale sopradetto, redatta il giorno 07.04.2014 dall'Ass. C. Poidomani Vincenzo, appartenente al Comando Sezione Polizia Stradale di Ragusa, a seguito di controllo effettuato il giorno 13.02.2014, ore 15,20, al Km 11,200 della SS514, località Coffa, Comune di Chiaramonte Gulfi, sull'autocarro Iveco, targato BX232BR, di proprietà della ditta **Courier Service s.r.l.**, con sede legale a Gravina di Catania(CT), via A. Gramsci n.° 56 e condotto dal Sig. AURORA Giuseppe, nato a Catania il 06.12.1988 ed ivi residente in L.go S.A. Guastella, n.° 18, trasportando un carico di derrate alimentari (cannoli siciliani, tartine fresche mignon, baccala' etc.) ;

Atteso che a carico del predetto Sig. AURORA Giuseppe, nella qualità di conducente dell'autocarro per trasporto alimenti, targato BX232BR ed alla ditta **Courier Service s.r.l.**, quale proprietaria dell'autocarro, con rappresentante legale il Sig. KACAR Nenad, nato a Novi Sad (Serbia), il 21.07.1982 e residente a Catania, via Duca degli Abruzzi, n.° 48/A è stata accertata ai sensi dei Regolamenti CE n.° 852/2004 e n.° 853/2004 la violazione sanzionata all'art. 6, comma 5 del D.Lgs. n.° 193/2007, perchè non rispettava i requisiti generali in materia di igiene **in quanto circolava alla guida del veicolo sopra indicato, non autorizzato al trasporto di derrate alimentari deperibili in regime di ATP (come si evince dalla carta di circolazione MCTC di Catania 20.06.2011), trasportando un carico di cannoli siciliani, tartine fresche mignon ecc...**

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5 D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo, oltre il pagamento della somma di €. 12,23 per spese di notifica;

Atteso che il verbale di contestazione è stato ricevuto in copia al momento dell'accertamento della violazione dal Sig. AURORA Giuseppe, sopra generalizzato, conducente dell'automezzo, che si è rifiutato di sottoscriverlo e che la relazione di notifica allegata al verbale è stata notificata alla ditta **Courier Service s.r.l.** a mezzo servizio postale, con raccomandata A/R., in data 09.04.2014 specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;



Visti gli scritti difensivi presentati presso l'Autorità Amministrativa competente dal Sig. KACAR Nenad, nella qualità di legale rappresentante della *Courier Service s.r.l.*, con nota prot. gen. ASP Ragusa n.° E-0008448 del 22.04.2014;

Viste le controdeduzioni presentate dal Dirigente Sezione Polizia Stradale Ragusa, V. Questore Agg. Dr. Di Mauro Gaetano con nota prot. E-0008330 del 18.04.2014;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla ditta *Courier Service s.r.l.*, nella persona del legale rappresentante Sig. KACAR Nenad ed al sig. AURORA Giuseppe, obbligato in solido in quanto conducente del mezzo per la seguente motivazione:

Negli scritti difensivi la ditta *Courier Service s.r.l.* afferma che il mezzo, autocarro IVECO targato BX 232BR, di proprietà della stessa è abilitato al trasporto di derrate alimentari ed indica a tal proposito la DIA rilasciata dall'ASP di Catania in data 16.5.2013.

In effetti dalla DIA risulta che il mezzo in questione è abilitato al trasporto su strada di alimenti generici; tuttavia la carta di circolazione del veicolo indica che sul mezzo è stato effettuato un collaudo per rinuncia ATP e di ciò si dà conferma con una nuova indicazione apposta in calce alla carta di circolazione detta, in data 20.06.2011, con la aggiunta olografa a firma del funzionario Geom. Sudano Giuseppe "*SI CONFERMA : ESCLUSO DERRATE DEPERIBILI IN REGIME ATP*".

E' incontestabile, pertanto, che il mezzo detto non poteva essere usato per il trasporto degli alimenti indicati nel verbale in quanto, appunto, merce deperibile.

Non emergono elementi attenuanti né problemi di interpretazione normativa e quelli proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati.

Pertanto, in applicazione dell'art. 9 lett. c) del Regolamento dell'ASP, in tale ipotesi è applicabile l'importo più favorevole tra la sanzione pari a tre volte il minimo edittale (quindi €. 1.500,00) od il doppio della somma pagabile in misura ridotta (quindi €. 4.000,00)

La sanzione va, quindi, applicata nella misura di tre volte il minimo (€. 500,00 x 3) oltre il pagamento delle spese di notifica di €. 12,23 a favore della Sezione Polizia Stradale di Ragusa, ove non ancora versate, e quelle dell'ASP.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig KACAR Nenad, legale rappresentante della *Courier Service s.r.l.* ed al Sig. AURORA Giuseppe, in premessa generalizzato, nella qualità di conducente del automezzo, obbligato in solido, il pagamento della somma totale di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. c) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al tre volte il minimo edittale**);

INGIUNGE



allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.500,00;
Spese di procedimento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.566,00 (euromillecinquesessantasei /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

Ove non corrisposta va versata altresì la somma di €. 12,23 sul *c/c postale* intestato alla Sezione Polizia Stradale di Ragusa quali spese di notifica del verbale di contestazione.

E' fatto obbligo di esibire o comunque documentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. KACAR Nenad, nato a Novi Sad(Serbia) il 21.07.1982 e residente a Catania in via Duca degli Abruzzi n.°48/A, quale rappresentante legale della Courier Service s.r.l.;
- al Sig. AURORA Giuseppe, nato a Catania il 06.12.1988 ed ivi residente in L.go S.A. Guastella n.° 18, quale conducente dell'automezzo;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa. Si fa presente che, in caso di richiesta di rateizzazione, ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei due obbligati estingue la sanzione per entrambi.

Ragusa, 5 MAG. 2014

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92
Dott. Vito Amato*